



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di legge n. 16/13^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Mattiani, Caputo,
Giannetta, Pitaro, Brutto, recante: “Integrazioni della legge regionale 16 aprile 2002, n.
19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della
Calabria)”.**

RELATORE: GIUSEPPE MATTIANI

Il dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F.to Sergio Ferrari

Proposta di legge regionale n. 16/XIII

recante: “Integrazioni della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio –Legge urbanistica della Calabria)”.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge interviene a modificare alcuni specifici articoli della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio -Legge urbanistica della Calabria) con l’obiettivo di semplificare e velocizzare le istanze di accertamento paesaggistico ai sensi dell’art. 167 del Dlgs n. 42 del 2004, e recepire e rendere pienamente applicabile la norma cosiddetta “Salva Casa” che ha modificato il DPR 380/2001.

L’intervento normativo si rende necessario per adeguare la disciplina regionale alle esigenze di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi derivanti dalla normativa statale, riducendo i tempi di definizione delle pratiche e alleggerendo il carico istruttorio a livello regionale. Nello specifico, l’articolo 1 prevede che l’accertamento della compatibilità paesaggistica, fino ad oggi di competenza regionale, venga delegato alle province, alla città metropolitana e agli enti parco.

L’art. 2 mira a recepire la normativa statale sulle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) di cui all’art. 6, comma 1, lett. b-bis) e b-ter), del DPR 380/2001.

L’articolo 3 introduce nella legislazione regionale la definizione di “zone equipollenti” finora assente. Tale intervento ha l’obiettivo di garantire un’applicazione chiara ed inequivocabile dei cambi di destinazione d’uso anche in queste zone, in coerenza con quanto previsto dal comma 1-ter dell’art. 23-ter del DPR 380/2001.

L’articolo 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore anticipata della legge attesa l’importanza di dare immediata attuazione alle norme ivi contenute al fine di dare compiuta regolamentazione ed esecuzioni a numerose procedure amministrative che allo stato attuale sono bloccate.

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Proposta di legge regionale n. 16/XIII recante: "Integrazioni della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio Legge urbanistica della Calabria)".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma di carattere ordinamentale. Prevede la delega dell'accertamento paesaggistico.	//	//	//
2	Norma di carattere ordinamentale. Prevede integrazioni all'articolo 49 della l.r. 19/2002.	//	//	//
3	Norma di carattere ordinamentale. Prevede l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1-ter, del d.p.r. 380/2001, con l'inserimento dell'articolo 57-bis alla l.r. 19/2002.	//	//	//
4	Norma di carattere ordinamentale. Prevede la clausola di invarianza finanziaria, data l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
5	Reca l'entrata in vigore anticipata della legge regionale attesa l'esigenza di rendere immediatamente vincolanti le norme ivi contenute.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziaria

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Programma	//	//	//	//
Programma	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge n. 16/13[^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Mattiani, Caputo, Giannetta, Pitaro, Brutto, recante: "Integrazioni della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)"

Art. 1

(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 19/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria) è così sostituito:

“3. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 e la compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono delegate alle Province, alla Città Metropolitana e agli enti parco regionali. Nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista all'articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004.”.

Art. 2

(Integrazioni dell'articolo 49 della l.r. 19/2002)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 49 della l.r. 19/2002 sono aggiunti i seguenti:

“8. Le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), hanno l'unica funzione di precaria delimitazione dello spazio esterno, limitandosi a rendere maggiormente vivibile tale spazio; questi spazi racchiusi non possono generare volumi, superfici, mutare la destinazione d'uso dell'area che delimitano, né avere le prestazioni tipiche dei locali abitativi.

9. Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b-ter), del d.p.r. 380/2001, la cui struttura principale è costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che è addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, hanno caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e si armonizzano alle preesistenti linee architettoniche. Sono inoltre ammesse le pergole fotovoltaiche con sottostanti posti auto e qualsiasi altra struttura per motocicli e per l'installazione di strutture coperte per l'installazione di colonnine di ricarica da fornitura elettrica.”.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 57-bis nella l.r. 19/2002)

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 19/2002 è inserito il seguente:

“Art. 57-bis (Definizione di zona equipollente ai fini del mutamento delle destinazioni d’uso di una singola unità immobiliare)

1. In applicazione dell’articolo 23-ter, comma 1-ter, del d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, è ammesso il mutamento delle destinazioni d'uso di una singola unità immobiliare, ricompresa anche nelle zone equipollenti come di seguito definite:

a) nelle zone C), D) ed F), e relative sottozone, di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, dei Piani regolatori generali e programmi di fabbricazione, purché compiutamente e definitivamente collegate e integrate con già esistenti opere di urbanizzazione, definite dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167);

b) negli ambiti classificati urbanizzati nei Piani strutturali comunali e associati e nei piani regolatori vigenti, approvati nel rispetto della presente legge, e nei relativi ambiti territoriali unitari (ATU), ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettere a) e g), della presente legge, a eccezione delle previgenti zone A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, degli strumenti urbanistici comunali o delle zone a queste assimilabili dai piani urbanistici comunali, dei centri e nuclei storici consolidati e degli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.”.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.